



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pallone rompe i vetri della finestra: chi paga?

Autore: Redazione | 12/09/2017



*La responsabilità per i danni dei figli minorenni è sempre dei genitori anche se si tratta di una pallonata data in un momento in cui madre e padre non erano presenti.*

Sotto casa c'è un cortile: impossibile impedire ai ragazzi di giocare a calcio. Fin quando si tratta di sopportare il baccano (il pallone che sbatte contro le saracinesche, i litigi, il tifo, l'esultanza per i goal) si può chiudere un... orecchio. Quando però una **pallonata rompe i vetri della finestra**, la pazienza trova un limite. **Chi paga** in questi casi? «I genitori» si potrebbe rispondere a primo acchito;

ma non tutti i papà e le mamme sono disposti a risarcire i danni per un fatto ritenuto a volte imprevedibile e frutto solo di una sfortunata carambola. Come dire: tutti possono sbagliare e colpire un palo; ma se, dopo aver incrociato la traversa della porta, la **palla** finisce contro i **vetri della finestra**, la colpa non è certo dello sfortunato giocatore, ma del caso. Chi ha ragione? Cercheremo di capirlo in questo articolo.

Prima di spiegare **chi paga i vetri della finestra rotti da una pallonata** dobbiamo tenere presente quello che dice la legge. Come a tutti noto, il codice civile fissa in 18 anni l'età in cui i soggetti sono responsabili delle proprie azioni: è la cosiddetta «**capacità d'agire**». Prima della maggiore età, i genitori sostituiscono i figli sia nei comportamenti attivi, come ad esempio nella stipula di un contratto, sia in quelli passivi, come ad esempio nella responsabilità per gli eventuali danni da questi provocati.

Pertanto, al di là del fatto se a scagliare il pallone contro la finestra sia stato un maldestro colpo di un bambino o uno sfortunato rimpallo determinato dal muretto di fronte, tutte le volte in cui la **finestra si rompe** a seguito di un'azione di gioco è possibile ottenere il risarcimento dai genitori del ragazzo minorenni. E, ovviamente, se il disattento calciatore è maggiore d'età, a pagare sarà lui stesso.

Qual è la legge che obbliga i **genitori a risarcire i danni prodotti dai figli**? La norma è anch'essa contenuta nel codice civile **[2]**; essa stabilisce la responsabilità della madre e del padre (o, in loro assenza, dei tutori) per i danni cagionati dai minori con essi conviventi. In particolare i genitori rispondono non solo dei danni provocati dai comportamenti volontari dei loro bambini (quindi in malafede), ma anche di quelli determinati da semplice colpa, per inesperienza o semplice disattenzione. Si tratta di quella che viene definita giuridicamente una «**responsabilità oggettiva**». Compito della madre e del padre è, infatti, quello di vigilare sui figli e di impartire loro una adeguata educazione che li faccia astenersi dai comportamenti pericolosi per gli altri. Ivi compreso il gioco del calcio in presenza di finestre "basse".

Per evitare la responsabilità - prosegue la norma del codice civile - i genitori dovrebbero dimostrare di «non aver potuto impedire il danno», ma la

giurisprudenza dà a questa affermazione un significato molto ristretto. Ad esempio, il fatto di essere rimasti a casa mentre il figlio era in giardino a giocare non significa «non aver potuto impedire che il pallone rompesse la finestra»; è infatti onere del genitore educare il figlio e fargli capire che non deve giocare e, tanto più “mirare” in direzione di oggetti fragili come il vetro delle finestre.

C'è anche un altro aspetto di cui i genitori dovrebbero tenere conto e che potrebbe allarmarli. Se il proprio figlio, insieme ai compagni, fa così tanto chiasso da disturbare tutto il palazzo e magari anche il quartiere, essi rispondono penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica. Così, oltre ai soldi, ci rimetteranno anche la fedina penale. Per questo sarà sempre meglio accertarsi cosa stabilisce il **regolamento di condominio** circa l'uso del cortile ed, eventualmente, regolamentare con delibera dell'assemblea l'uso dello stesso, specificando gli orari di gioco.

## Note

[1] [Art. 320 cod. civ.](#) [2] [Art. 2058 cod. civ.](#)